Politica in materia di operazioni con parti correlate, soggetti collegati ed Esponenti Aziendali *ex* art. 136 TUB

Codice	Versione	Data di approvazione	Data di efficacia
PY070	001	22/06/2023	01/07/2023

INDICE

1. INTRODUZIONE 15

2. OGGETTO E OBIETTIVI DELLA POLITICA 15

3. GESTIONE DEL DOCUMENTO 15

4. RIFERIMENTI NORMATIVI 16

5. PERIMETRO DI APPLICAZIONE 17

6. RUOLI E RESPONSABILITA' 17

7. MAPPATURA E MONITORAGGIO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 19

7.1 Comunicazioni alla Funzione Preposta e all'organo competente a deliberare su un'Operazione 19

8. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE O SOGGETTI COLLEGATI 19

8.1 Identificazione dell'Operazione e comunicazione alla Funzione Preposta 19

8.2 Valutazione dell'Operazione 20

9. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 21

9.1 Composizione del Comitato 21

9.2 Funzionamento del Comitato 21

10. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE O CON SOGGETTI COLLEGATI – DISPOSIZIONI GENERALI 22

10.1 Flussi informativi nella fase istruttoria 22

10.2 Ricorso ad esperti indipendenti 22

10.3 Informativa periodica 23

11. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI 23

11.1 Fase istruttoria 23

11.2 Parere non vincolante 24

11.3 Presidi equivalenti 24

11.4 Fase deliberativa 24

11.5 Informativa al al pubblico 24

12. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI 25

12.1 Fase istruttoria 25
12.2 Parere vincolante 25
12.3 Presidi equivalenti 25
12.4 Fase deliberativa 26
13. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE 26
13.1 Operazioni di Minore Rilevanza di competenza assembleare 26
13.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare 27
13.3 Proposta di deliberazione approvata in presenza di un Parere vincolante negativo 27
14. DELIBERE QUADRO 27
15. OPERAZIONI CHE RICADONO ANCHE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136 DEL TUB 27
16. OPERAZIONI ESENTI E CASI DI URGENZA 28
16.1 Operazioni esenti 28
16.1.2 *Operazioni Ordinarie* 29
16.2 Casi di urgenza 30
16.2.1 *Operazioni che non sono di competenza assembleare* 30
16.2.2 *Operazioni di competenza assembleare.* 31
16.3 Verifica sull'applicazione dei casi e condizioni di esenzione 31
17. LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI 32
17.1 Limiti all'assunzione dell'Attività di Rischio previsti dalle Disposizioni Banca d'Italia 32
17.1.1 *Attività di Rischio assunta nei confronti di una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi soggetti connessi* 32
17.1.2 *Attività di Rischio assunta nei confronti di una Parte Correlata diversa da una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi soggetti connessi* 32
17.2 Limiti all'assunzione dell'Attività di Rischio definiti dalla Banca 32
17.3 Modalità di calcolo delle attività di rischio 34
17.4 Monitoraggio e informativa periodica 34
17.5 Casi di superamento dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio con Soggetti Collegati 34
18. DIREZIONE E COORDINAMENTO. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE FACENTI PARTE DEL GRUPPO BANCARIO BANCA GENERALI 35

19. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRAGIUDIZIALI 36

20. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA 36

20.1 Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza 36

20.1.1 *Predisposizione del Documento Informativo* 36

20.1.2 *Modalità e termini per la pubblicazione del Documento Informativo* 37

20.1.3 *Pareri degli Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti* 37

20.1.4 *Comunicazione alla Consob* 37

20.2 Informativa periodica 37

20.3 Comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 del MAR 38

20.4 Obblighi informativi previsti dalla Circolare 285 38

21. CONTROLLI INTERNI 39

22. PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36 39

ALLEGATO 1 40

STORICO DELLE VERSIONI			
Versione	**Data di approvazione**	**Descrizione sintetica delle modifiche**	**Normativa abrogata / sostituita**
001	22/06/2023	Prima versione della Politica che definisce criteri e linee guida di gestione delle Operazioni con parti correlate, soggetti collegati ed esponenti aziendali *ex* art. 136 TUB	- *Procedura in materia di Operazioni con parti correlate e soggetti collegati* - *Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati*

POLICY OWNER
Responsabile **Area *General Counsel & Sustainability***

GLOSSARIO	
Amministratori	I componenti il Consiglio di Amminsitrazione di Banca Generali
Assemblea	L'assemblea dei soci di Banca Generali
Attività di Rischio	Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013, ossia qualsiasi elemento dell'attivo e qualsiasi elemento fuori bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 2 del sopracitato Regolamento, senza applicazione di fattori di ponderazione del rischio o categorie di rischio.
Banca Generali o Banca o Società o Capogruppo	Banca Generali S.p.A.
Cod. civ.	Il Codice civile
Coinvolti nell'Operazione	Gli Amministratori che, rispetto ad una specifica Operazione, abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello di Banca Generali
Comitato	Il Comitato Controllo e Rischi della Società costituito in seno al Consiglio di Amministrazione investito di funzioni consultive e propositive in materia di controlli interni e gestione dei rischi, composto da 4 (quattro) Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti, al quale sono altresì attribuiti compiti e funzioni in materia di Operazioni con Parti Correlate e Operazioni con Soggetti Collegati ai sensi della presente Politica
Comunicazione Applicativa	Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente "*Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*"
Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*	Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti diverse dalle Parti Correlate o dai Soggetti Collegati per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo
Controllate	Le società tempo per tempo controllate da Banca Generali e facenti parte del Gruppo Societario
Controllate del Gruppo Bancario	Le società bancarie, finanziarie e strumentali – con sede legale in Italia e all'estero – tempo per tempo controllate dalla Società e appartenenti al Gruppo Bancario
Controllo	Ha il significato di cui al principio contabile IFRS 10 – *Consolidated Financial Statements*, paragrafo 6 (adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002), in linea con quanto previsto dalle Disposizioni Consob e dalle Disposizioni Banca d'Italia. Rientrano nella nozione di Controllo anche le situazioni previste dall'articolo 23 del TUB,

	compresi i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. L'uso nella presente Politica del verbo "controllare" o dei termini "controllante" o "controllato", in qualunque genere e numero declinati, dovrà essere interpretato di conseguenza, salvo ove diversamente specificato
Controllo Congiunto	Ha il significato di cui al principio contabile IFRS 11 – *Joint Arrangements*, paragrafo 7 (adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002), in linea con quanto previsto dalle Disposizioni Consob e dalle Disposizioni Banca d'Italia. Secondo quanto previsto dalla Circolare 285, rientrano nella nozione di soggetti che esercitano il controllo congiunto anche gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo
Cumulo di Operazioni	L'insieme delle Operazioni concluse nel corso dell'esercizio di riferimento con una stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato, o con soggetti correlati sia a tale Parte Correlata o Soggetto Collegato, sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza
CRD	Direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come successivamente modificata
Dirigente Preposto	Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Banca ai sensi dell'articolo 154-*bis* del TUF
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	I soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società
Disposizioni Banca d'Italia o Circolare 285	"*Disposizioni di vigilanza per le banche*" adottate con Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificate e integrate
Disposizioni Consob o Regolamento OPC Consob	Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 Marzo 2010 (e successive modifiche) recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate
Esponenti Aziendali	I componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'organo con funzione di controllo, nonché il Direttore Generale (ove nominato) e coloro che svolgono funzioni equivalenti (*e.g.* Condirettore Generale, ove nominato)
Funzione Preposta	La Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities* di Banca Generali
Funzione Proponente	La funzione della Banca che per competenza cura l'istruttoria e propone l'Operazione

Gruppo Bancario Banca Generali o Gruppo Bancario	Il gruppo composto dalle società bancarie, finanziarie e strumentali – con sede legale in Italia e all'estero – tempo per tempo controllate dalla Società e facente capo a Banca Generali
Gruppo Societario	Il gruppo societario composto dall'insieme di società tra loro collegate in virtù di un rapporto di controllo da parte di Banca Generali
Indipendenti	Gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, nonché dalla normativa di attuazione dell'articolo 26 del TUB
Influenza Notevole	Ha il significato di cui al principio contabile IAS 28 – *Investments in Associates and Joint Ventures*, paragrafi 5 e 6 (adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002), in linea con quanto previsto dalle Disposizioni Consob e dalle Disposizioni Banca d'Italia[1]. Ai fini dell'accertamento dell'influenza notevole rilevano anche le circostanze previste dalla Circolare 285[2]
Interessi Significativi	Sussistono interessi significativi quando, nelle Società Controllate o Società Collegate che siano controparti di un'Operazione, vi siano interessi di altre Parti Correlate o Soggetti Collegati tali da rendere conveniente, per questi ultimi, un trasferimento di risorse da una società all'altra per mezzo dell'Operazione. Si considerano senz'altro Interessi Significativi gli interessi di un soggetto che Controlli o eserciti un'Influenza Dominante sulla Banca e che detenga in una Società Controllata o Società Collegata che sia controparte di un'Operazione una partecipazione che, sommata a quella da questi detenuta nella Banca, renda conveniente un

[1] Si segnala che ai sensi dello IAS 28 l'influenza notevole si presume nel caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale mentre ai sensi della Circolare 285 la soglia di rilevanza è pari al 10% del capitale sociale nel caso di società con azioni quotate in mercato regolamentati. Ai fini della presente Procedura trova applicazione la soglia di rilevanza di cui alla Circolare 285 (*i.e.*, con riferimento a Banca Generali, 10% del capitale sociale).

[2] Ai sensi della Circolare 285, l'"influenza notevole" è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" (come definite nella Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, della Circolare 285), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

	trasferimento di risorse per mezzo dell'Operazione. Non costituisce Interesse Significativo la mera condivisione tra la Società e le Società Controllate di uno o più Amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Di contro, costituisce Interesse Significativo la condivisione tra la Banca e la Società Controllata o Società Collegata con cui l'Operazione è svolta di uno o più Amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata
Intermediario Vigilato	Le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2% dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del Gruppo Bancario Banca Generali
MAR	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*)
Non correlati	Gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate o dai Soggetti Collegati della controparte, rispetto ad una specifica Operazione
Operazione	Qualunque operazione conclusa da Banca Generali, anche per il tramite di Società Controllate o Società Collegate, e/o da Controllate del Gruppo Bancario che comporti l'assunzione di un'Attività di Rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale nonché ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli Esponenti Aziendali o ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche
Operazioni di Importo Esiguo	Le Operazioni il cui controvalore sia pari o inferiore: se i fondi propri della Banca a livello consolidato sono inferiori a Euro 500.000.000,00: – a Euro 250.000,00 nel caso in cui la controparte di un'Operazione sia una Parte Correlata e/o un Soggetto Collegato; se i fondi propri della Banca a livello consolidato sono superiori a Euro 500.000.000,00: – a Euro 250.000,00 nel caso in cui la controparte di un'Operazione sia un Esponente Aziendale; – al minore tra Euro 1.000.000,00 e lo 0,05% dei fondi propri nel caso in cui la controparte di un'Operazione sia una Parte

	Correlata e/o un Soggetto Collegato diverso dall'Esponente Aziendale
Operazioni di Maggiore Rilevanza	Le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (restando inteso che si applica la soglia del 2,5% qualora l'Operazione sia posta in essere con Assicurazioni Generali S.p.A. o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società): – *Indice di rilevanza del controvalore*. È il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Banca Generali. Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è: (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002; e (iii) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo[3]; – *Indice di rilevanza dell'attivo*. È il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società[4]. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Banca Generali; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione. Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

[3] Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

[4] Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

	(i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; o (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività; – *Indice di rilevanza delle Passività*. È il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti
Operazioni di Minore Rilevanza	Le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo
Parte Correlata Banca d'Italia	Ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della Circolare 285, i seguenti soggetti: (i) l'Esponente Aziendale di Banca Generali e di ciascuna banca (italiana o estera) e Intermediario Vigilato del Gruppo Bancario Banca Generali; (ii) il Partecipante di Banca Generali e di ciascuna banca (italiana o estera) e Intermediario Vigilato del Gruppo Bancario Banca Generali; (iii) il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di Banca Generali e di ciascuna banca (italiana o estera) e Intermediario Vigilato del Gruppo Bancario Banca Generali, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; (iv) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole
Parte Correlata Consob	Ai sensi del Regolamento OPC, una persona o un'entità che è correlata alla Società. (i) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati alla Società se tale persona: (a) ha il Controllo o il Controllo Congiunto della Società; (b) ha un'Influenza Notevole sulla Società; o (c) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o di una sua controllante.

	(ii) Un'entità è correlata alla Società se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: (d) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); (e) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); (f) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte; (g) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; (h) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata; (i) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (i) che precede; (j) una persona identificata al punto (i)(a) che precede ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante). Nella definizione di Parte Correlata Consob, una Società Collegata comprende le controllate della Società Collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*[5]
Parte Correlata non Finanziaria	Ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della Circolare 285, una Parte Correlata Banca d'Italia che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive[6].

[5] Pertanto, per esempio, una controllata di una Società Collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla Società Collegata sono tra loro collegati.

[6] Va fatto riferimento:

– per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;

– per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

– per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

	La nozione include anche il Partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri (iii) e (iv) della definizione di Parte Correlata Banca d'Italia che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili
Partecipante	Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB
Personale più Rilevante	I soggetti identificati nella politica in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario adottata dalla Società, ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari
Politica	Il presente documento disciplinante la gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati
RAF	Il *Risk Appetite Framework* che definisce, tra l'altro – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico della Banca – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza e i limiti di rischio della Banca.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato
Soci non Correlati	I soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione, dalle Parti Correlate e dai Soggetti Collegati a tale controparte e alla Banca
Società Collegata	Qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole, ma non il Controllo o il Controllo Congiunto
Società Controllata	Qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità
Soggetti Collegati	Ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della Circolare 285, l'insieme costituito da una Parte Correlata Banca d'Italia e da tutti i Soggetti Connessi alla stessa
Soggetti Connessi	Ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della Circolare 285, (a) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d'Italia, (b) i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia tra quelle indicate ai punti (ii) e (iii) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata Banca d'Italia, e (c) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia e le società o le imprese controllate da questi ultimi
Statuto Sociale o Statuto	Lo Statuto vigente di Banca Generali
Stretti Familiari	Tenuto conto delle definizioni incluse nell'Appendice del Regolamento OPC nonché nella Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, della Circolare 285, stretti familiari di una persona

	quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la Società, tra cui (i) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (ii) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente, e (iv) i parenti fino al secondo grado di quella persona[7]
TUB	Il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico della Finanza)

[7] Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte del Gruppo Banca Generali, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, Banca Generali può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

1. INTRODUZIONE

La presente Politica delinea l'approccio che la Banca, anche nell'esercizio del proprio ruolo di Capogruppo, adotta al fine di assicurare un efficace presidio degli eventuali rischi di conflitti di interesse nelle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati da parte del Gruppo Bancario nel rispetto delle applicabili disposizioni previste rispettivamente dalla regolamentazione della Consob e della Banca d'Italia.

La presente Politica è disponibile sul sito *internet* di Banca Generali all'indirizzo www.bancagenerali.com, nella sezione "*Corporate Governance*".

2. OGGETTO E OBIETTIVI DELLA POLITICA

Banca Generali adotta la presente Politica al fine di assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale, l'oggettività e l'imparzialità delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati realizzate direttamente o anche tramite Società Controllate o Collegate, nonché il rispetto dei limiti prudenziali per le Attività di Rischio assunte dal Gruppo Bancario nei confronti dei Soggetti Collegati.

La Politica si propone dunque di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate introducendo, con valenza per tutte le società del Gruppo Societario in conformità a quanto indicato al successivo paragrafo 18 e nel rispetto del principio di proporzionalità, regole sull'operatività con parti correlate e soggetti collegati che disciplinino le modalità istruttorie, le competenze deliberative, nonché gli obblighi informativi e di rendicontazione.

3. GESTIONE DEL DOCUMENTO

La presente Politica è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi[8] e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità della Politica a conseguire gli obiettivi della disciplina in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Eventuali modifiche della Politica, necessarie e/o opportune classificate come "di minore rilevanza" ai sensi della presente Politica, sono approvate dall'Amministratore Delegato su proposta dell'*Owner* (come *infra* definito), sentite la Direzione *Compliance* e *Anti Financial Crime* e la Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*.

L'Area *General Counsel & Sustainability* (l'"***Owner***") è responsabile della verifica, con frequenza almeno triennale dalla data di emanazione/ultima revisione, dell'eventuale necessità di aggiornamento della Politica, tenuto conto della rispondenza della stessa al contesto normativo di riferimento, alla strategia della Banca e dell'intero Gruppo Societario e al contesto operativo e organizzativo in cui la Banca e il Gruppo Societario operano.

Nel caso in cui non si rilevi necessità di aggiornamento, gli esiti della valutazione sono comunque sottoposti all'informativa dell'Amministratore Delegato.

[8] Qualora non siano in carica nel Comitato almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, le delibere del Consiglio di Amministrazione sull'adozione della Politica e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa esterna:

- Codice Civile: con particolare riferimento all'art. 2391-*bis* in tema di operazioni con parti correlate;
- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385: Testo Unico Bancario (già *supra* definito TUB);
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo Unico della Finanza (già *supra* definito TUF);
- Regolamento della CONSOB sulle operazioni con parti correlate: delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata (già *supra* definito Regolamento OPC CONSOB);
- CRD IV: Direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come successivamente modificata;
- Disposizioni di Vigilanza per le Banche: Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 11, rubricato "Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati" (già supra definite Circolare 285);
- Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari: Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d'Italia, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, rubricato "Principi Organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio";
- Circolare Banca d'Italia n. 262/2005: "Bilancio Bancario e successivi aggiornamenti - Schemi e regole di Compilazione";
- Istruzioni di Vigilanza per le Banca: Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 di Banca d'Italia, Titolo II, Capitolo 3, rubricato "Obbligazioni degli esponenti aziendali";
- Principio Contabile IAS 24: "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" di volta in volta vigente;
- Codice di *Corporate Governance*: Codice di *Corporate Governance* predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Rileva altresì la Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, recante indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento OPC Consob (già supra deifnita Comunicazione Applicativa).

Normativa interna:

- Statuto Sociale;
- Regolamento di Gruppo di Banca Generali;
- Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amminsitrazione e dei Comitati Endoconisliari.

5. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

La presente Politica si applica a Banca Generali e, nei termini previsti al paragrafo 14 *infra*, anche a tutte le altre Controllate del Gruppo Bancario. I rispettivi organi con funzione di supervisione strategica delle Controllate del Gruppo Bancario, tramite apposita delibera, sono tenuti a recepire la Politica (pur nel rispetto della normativa locale applicabile), assumendo in tal modo la responsabilità di garantirne la conoscenza e assicurarne l'applicazione nell'ambito di rispettiva pertinenza, declinandola nella propria struttura organizzativa.

Nel caso in cui emergano conflitti con normative o regolamenti locali, oppure in applicazione del principio di proporzionalità sorga l'esigenza di derogare alla Politica, la singola Controllata interessata fornisce preventivamente all'adozione esplicita e motivata evidenza delle deroghe necessarie alla Capogruppo.

6. RUOLI E RESPONSABILITA'

Di seguito, si riportano i principali compiti e responsabilità relativi alla gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Il **Consiglio di Amministrazione:**

- approva le Operazioni con parti correlate, salvo che vi sia un'ipotesi di esenzione ovvero che la legge o lo Statuto ne attribuiscano la competenza all'Assemblea;
- sentito il Collegio Sindacale, stabilisce e rivede periodicamente i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche del Gruppo Bancario; e
- sentito il Collegio Sindacale, approva il piano di rientro delle Attività di Rischio nei limiti prudenziali.

Il **Comitato Controllo e Rischi:**

- fornisce il proprio parere sulle Operazioni di Minore e Maggiore rilevanza, secondo le specifiche e le modalità previste nella presente Politica; e
- svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Parti Correlate e Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.

L'**Amministratore Delegato e Direttore Generale:**

- assicura che i componenti del Comitato Controllo e Rischi chiamati a rendere il Parere e l'organo competente a decidere o deliberare sull'Operazione ricevano con congruo anticipo informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione; e
- fornisce la Comunicazione sulle Operazioni Esenti (come *infra* definita) agli Amministratori Indipendenti che esprimono i Pareri su base annuale.

La **Funzione Preposta:**

- istituisce e mantiene aggiornato, per il tramite di un applicativo informatico, l'elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati della Capogruppo, integrato per quanto di competenza dalle corrispondenti funzioni delle Controllate del Gruppo Bancario qualora preposte a censire i propri Soggetti Collegati ove richiesto da normativa esterna e/o dalla presente Politica (l'"**Elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati**");

- ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa periodica, estrae dall'applicativo informatico l'elenco delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati concluse nel periodo di riferimento (l'"**Elenco Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati**");
- segnala tempestivamente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza identificate nella definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza per effetto del Cumulo di Operazioni, a seguito di apposito flusso informativo ricevuto da parte della Funzione Proponente a cui spetta il monitoraggio costante del valore delle Operazioni ai fini di un eventuale Cumulo;
- predispone e trasmette all'Amministratore Delegato e Direttore Generale una comunicazione contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di ogni Operazione di Maggiore Rilevanza che abbia beneficiato dei casi di esenzione di cui alla presente Politica conclusa nel periodo di riferimento, con indicazione dei casi di esenzione e le valuazioni effettuate (la "**Comunicazione sulle Operazioni Esenti**"); e
- predispone e trasmette all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale una comunicazione contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di ogni Operazione di Maggiore Rilevanza con Parte Correlata (che non sia anche Soggetto Collegato) che sia qualificata come Ordinaria, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che tale Operazione di Maggiore Rilevanza sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro (la "**Comunicazione sulle Operazioni Ordinarie**"), in tempo utile per la trasmissione della stessa alla Consob e agli Amministratori Indipendenti che rendono il Parere vincolante.

La **Direzione *Risk Management*:**

- cura la verifica dei rischi sottostanti alle relazioni con i Soggetti Collegati, e il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nel *Risk Appetite Framework*;
- verifica prima del perfezionamento delle operazioni, se l'attività di rischio proposta rientri nei limiti stabiliti dalla normativa e dai massimali di esposizione di gruppo determinati dal Consiglio di Amministrazione, assicurandone altresì il costante rispetto. La Direzione verifica altresì nel continuo che nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati i limiti alle attività di rischio siano rispettati, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni; e
- in caso di sforamento dei limiti, predispone il piano di rientro rientro delle Attività di Rischio nei limiti prudenziali.

La **Direzione *Compliance* e *Anti Financial Crime*** verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna; inoltre fornisce, ove necessario relativamente a tematiche di gestione del rischio di conformità, supporto e collaborazione alla Funzione Proponente e alla Funzione Preposta nella fase istruttoria della pratica da sottoporre al Comitato e al competente organo deliberante.

La **Direzione *Internal Audit*** verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo ed agli organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli organi sociali circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

7. MAPPATURA E MONITORAGGIO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

7.1 Comunicazioni alla Funzione Preposta e all'organo competente a deliberare su un'Operazione

Al fine di consentire alla Banca di adempiere agli obblighi previsti dalle Disposizioni Consob, dalle Disposizioni Banca d'Italia e dalla presente Politica, nonché una corretta elaborazione dell'Elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati e dell'Elenco Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, la Funzione Preposta riceve – nei termini e con le modalità da quest'ultima indicati, ivi inclusa mediante la comunicazione del modello di comunicazione di cui all'Allegato 1 alla presente Politica – le informazioni necessarie a tale fine e di volta in volta da questa richieste dai seguenti soggetti:

- i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e gli Esponenti Aziendali;
- coloro che detengono direttamente e/o indirettamente partecipazioni di Controllo nella Banca, per mezzo delle proprie competenti funzioni aziendali;
- le Controllate del Gruppo Bancario che sono tenute a censire i propri Soggetti Collegati (secondo la definizione di questi ultimi); e, in generale,
- tutte le Parti Correlate e i Soggetti Collegati.

I soggetti di cui sopra comunicano tempestivamente alla Funzione Preposta eventuali aggiornamenti e variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite che possano comportare modifiche del perimetro delle Parti Correlate e Soggetti Collegati e delle relative Operazioni. Le Controllate del Gruppo Bancario provvedono direttamente per il tramite delle proprie funzioni a censire i propri Soggetti Collegati (ove necessario).

Inoltre, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e gli Esponenti Aziendali, non appena ne vengano a conoscenza comunicano tempestivamente (i) alla Funzione Preposta, l'acquisto – da parte dei medesimi soggetti o dei propri Stretti Familiari – di partecipazioni che comportino il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole in un'entità, e (ii) alla Funzione Preposta e all'organo competente a deliberare su un'Operazione, l'eventuale insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati che riguardino tali Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed Esponenti Aziendali.

8. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE O SOGGETTI COLLEGATI

8.1 Identificazione dell'Operazione e comunicazione alla Funzione Preposta

La Funzione Proponente un'Operazione, prima di avviare le trattative, accerta senza indugio, mediante la consultazione dell'Elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati ed eventualmente con l'ausilio della Funzione Preposta, se la controparte dell'Operazione sia una Parte Correlata o un Soggetto Collegato.

Se la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata o un Soggetto Collegato, la Funzione Proponente comunica tempestivamente alla Funzione Preposta l'intenzione di avviare le trattative indicando le seguenti informazioni, nella misura in cui siano note:

- il nominativo della Parte Correlata o del Soggetto Collegato controparte dell'Operazione e la natura del rapporto di correlazione o collegamento;

- la tipologia e l'oggetto dell'Operazione;
- le condizioni economiche dell'Operazione, ivi compreso il controvalore stimato dell'Operazione medesima, ovvero, se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'Operazione;
- la tempistica prevista dell'Operazione ed eventuali ragioni di urgenza;
- le eventuali altre operazioni già concluse nel periodo di riferimento con la medesima Parte Correlata o con il medesimo Soggetto Collegato (o con soggetti ad essi correlati) e il relativo controvalore (ai fini dell'eventuale Cumulo di Operazioni).

Il controvalore dei contratti di durata è pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato, ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale, ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse superiore a un anno, per tutto il periodo di preavviso (in ogni caso con esclusione della durata opzionale di rinnovo, ove contrattualmente prevista).

8.2 Valutazione dell'Operazione

La Funzione Proponente e la Funzione Preposta:

- valutano tempestivamente:
  - (a) se l'Operazione rientri, per tipologia, nell'ambito di applicazione della presente Politica;
  - (b) se sussistano, in relazione all'Operazione, una o più cause di esclusione di cui al paragrafo 16 e, in particolare, se (I) l'Operazione sia un'Operazione Ordinaria da concludersi a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, (II) sussistano Interessi Significativi di altre Parti Correlate (anche tenendo conto, ai fini della valutazione, dei principi generali indicati nella Comunicazione Applicativa), o (III) sussitano ragioni di urgenza, anche ai fini del paragrafo 16.2;
  - (c) se l'Operazione sia qualificabile quale Operazione di Minore Rilevanza ovvero quale Operazione di Maggiore Rilevanza[9] (tenendo altresì conto del Cumulo di Operazioni);
- trasmettono le informazioni sull'Operazione, con le relative valutazioni, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

La Funzione Preposta accerta altresì se l'Operazione sia *price sensitive* ai sensi del MAR e, in caso positivo, provvede nel rispetto del Codice per la Gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate di Banca Generali tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Funzione Proponente deve comunicare preventivamente tutte le Operazioni con Soggetti Collegati che generano attività di rischio (anche se esenti ai sensi del paragrafo 16 *infra*) alla Direzione *Risk Management* affinchè la stessa possa verificare il rispetto dei limiti normativi e interni nell'assunzione di attività di rischio (l'eventuale esito negativo della valutazione non consente di procedere con il perrfezionamento dell'Operazione).

[9] Si ricorda che è necessario anche valutare se l'operazione rientri in quelle classificate come Operazioni di Maggior Rilievo, ai sensi della *Policy* in materia di Operazioni di maggior rilievo.

9. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

9.1 Composizione del Comitato

Qualora, con riferimento ad una determinata Operazione:

– uno degli Amministratori che compongono il Comitato non sia qualificabile come Amministratore Non Correlato, ovvero sia un Amministratore Coinvolto nell'Operazione, detto Amministratore non potrà prendere parte ai lavori del Comitato, il quale si considererà validamente costituito con la presenza dei restanti 3 (tre) Amministratori Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione.

– più Amministratori che compongono il Comitato non siano qualificabili come Amministratori Non Correlati, ovvero siano Amministratori Coinvolti nell'Operazione, detti Amministratori non potranno prendere parte ai lavori del Comitato e, in tale caso:

(a) se vi sono almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione (in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza), ovvero almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione (in caso di Operazione di Minore Rilevanza), il Comitato si considererà validamente costituito con la presenza dei suddetti Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione;

(b) se non vi sono almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione (in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza), ovvero almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione (in caso di Operazione di Minore Rilevanza), il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei restanti Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione che compongono il Comitato (o, in assenza di Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione, del Collegio Sindacale), provvederà senza indugio a integrare il numero dei componenti del Comitato con uno o più Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione fino a raggiungere il numero minimo di 3 (tre) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione (in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza), ovvero di almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione (in caso di Operazione di Minore Rilevanza).

Ove non sia possibile applicare le disposizioni che precedono, la Banca farà ricorso ai presidi equivalenti disciplinati ai rispettivi paragrafi per le Operazioni di Minore Rilevanza (cfr. paragrafo 11.3) e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza (cfr. paragrafo 12.3).

9.2 Funzionamento del Comitato

Il Comitato, nel rilasciare il Parere, delibera:

– a maggioranza dei presenti; ovvero

– nei casi previsti dalle lettere (a) e (b) del paragrafo 9.1 che precede, a maggioranza dei presenti se il Comitato è composto da almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione, ovvero all'unanimità se il Comitato è composto da 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione.

Le riunioni, i lavori e le deliberazioni del Comitato dovranno risultare da apposito verbale. Il Parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato.

10. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE O CON SOGGETTI COLLEGATI – DISPOSIZIONI GENERALI

Le Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati rispettano i criteri di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale di cui alle Disposizioni Consob e alle Disposizioni Banca d'Italia.

10.1 Flussi informativi nella fase istruttoria

Le Operazioni, siano esse Operazioni di Minore Rilevanza od Operazioni di Maggiore Rilevanza, sono istruite in modo da illustrare in modo approfondito e documentato le ragioni dell'Operazione, l'interesse della Banca al suo perfezionamento nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

A tal fine, la documentazione istruttoria, sintetizzata in un'apposita relazione redatta dalla Funzione Proponente e munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati delle altre funzioni aziendali competenti che include le informazioni di cui al paragrafo 8.1 e le valutazioni di cui al paragrafo 8.2 (la "**Documentazione Istruttoria**"), viene trasmessa al Comitato o, nei casi previsti dai paragrafi 11.3 e 12.3, agli Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione, o al Collegio Sindacale, con congruo anticipo rispetto alla data in cui esso è chiamato ad esprimersi. La Documentazione Istruttoria deve contenere completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione, ivi incluse – nella misura in cui siano note – adeguate informazioni in merito (i) alla controparte, (ii) alla tipologia dell'Operazione, (iii) alle condizioni dell'Operazione, (iv) alla convenienza dell'Operazione per la Banca, (v) all'impatto dell'Operazione sugli interessi dei soggetti coinvolti, nonché (vi) alle tempistiche dell'Operazione.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale assicura che i componenti del Comitato chiamati a rendere il Parere e l'organo competente a decidere o deliberare sull'Operazione ricevano con congruo anticipo informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard e l'Operazione debba in ogni caso essere esaminata dal Comitato ovvero dall'organo competente a decidere o deliberare sull'Operazione, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Nel Parere devono essere rappresentate, ai soggetti competenti a deliberare o decidere in merito all'Operazione, eventuali lacune informative o altre limitazioni o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione e sulle Operazione di Maggiore Rilevanza siano fornite a tutti gli Amministratori, in conformità all'articolo 2381 cod. civ., nonché al Collegio Sindacale, in tempo utile per la deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

10.2 Ricorso ad esperti indipendenti

Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta ai fini delle valutazioni di propria competenza, anche attraverso l'acquisizione di apposite perizie o *fairness* o *legal opinion*s rese da tali esperti indipendenti.

Prima dell'eventuale conferimento di un incarico a un esperto indipendente, il Comitato è tenuto a verificarne preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle relazioni economiche,

patrimoniali e finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC[10] e, in presenza di tali relazioni, a motivare le ragioni per le quali le predette non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza dell'esperto.

Ai fini del conferimento dell'incarico a uno o più esperti indipendenti, il Comitato deve altresì rispettare un limite di spesa pari a un importo sino a un massimo di:

- Euro 50.000,00 per le Operazioni il cui controvalore sia inferiore a Euro 10.000.000,00;
- Euro 100.000,00 per le Operazioni il cui controvalore sia superiore a Euro 10.000.000,00;

  salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Il Comitato, ferma restando la necessità di valutare autonomamente l'indipendenza dell'esperto in conformità ai criteri sopra indicati, potrà anche avvalersi del medesimo esperto eventualmente incaricato dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione dell'Operazione, purché l'incarico a questi conferito preveda espressamente che l'esperto debba assistere anche e specificamente i componenti del Comitato nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi della presente Politica.

10.3 Informativa periodica

Con cadenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione, alla presenza del Collegio Sindacale, viene informato delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati poste in essere nel trimestre di riferimento, ivi incluse quelle realizzate in regime di esenzione di cui al paragrafo 16.1.

11. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Le deliberazioni aventi ad oggetto Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscano la competenza all'Assemblea. A tutte le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate o con Soggetti Collegati si applicano le disposizioni di seguito indicate.

11.1 Fase istruttoria

Alla fase istruttoria si applicano i principi generali illustrati al precedente paragrafo 10 anche per quanto riguarda la facoltà del Comitato di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti.

Tutte le informazioni trasmesse al Comitato e le osservazioni da questo formulate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'Operazione, ivi incluso il relativo Parere, sono messe tempestivamente a disposizione dell'organo competente ad approvare l'Operazione.

---

[10] Nello specifico, il Comitato valuta preventivamente la sussistenza del requisito di indipendenza degli esperti, tenendo conto delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

11.2 Parere non vincolante

Prima dell'approvazione dell'Operazione il Comitato esprime un preventivo e motivato Parere non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito, "**Assicurazioni Generali**") ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione.

11.3 Presidi equivalenti

Nel caso in cui non sia possibile ottenere una composizione del Comitato secondo quanto previsto nel paragrafo 9.1, le funzioni e le prerogative del Comitato devono essere svolte dal Collegio Sindacale. In tale ipotesi, le disposizioni relative al Parere non vincolante si applicheranno al parere reso dal Collegio Sindacale e, qualora alcuni componenti dello stesso abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, devono darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

11.4 Fase deliberativa

Gli Amministratori che hanno un interesse nell'Operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2391 cod. civ., valutando, caso per caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'opportunità di far allontanare i predetti Amministratori dalla riunione e discussione consiliare al momento della deliberazione. Gli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa valutando, caso per caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'opportunità di far allontanare dalla riunione e discussione consiliare al momento della deliberazione i predetti Amministratori Coinvolti nell'Operazione .

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono contenere adeguate informazioni in merito all'Operazione, nonché adeguata e analitica informazione in merito, almeno:

- all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, fermo restando che elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- nel caso in cui il Parere non vincolante sia negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato e sia stato comunque approvato il compimento dell'Operazione, alle ragioni per cui sia stata comunque approvata l'Operazione, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Dell'esecuzione dell'Operazione viene data completa e tempestiva informativa, secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, alla funzione aziendale cui è demandata la predisposizione della documentazione contabile e al Dirigente Preposto.

11.5 Informativa al al pubblico

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, la Funzione Preposta e le funzioni aziendali coinvolte nelle Operazioni, predispongono e mettono a disposizione del pubblico, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le

modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un Parere non vincolante negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale Parere. Nel medesimo termine il Parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al predetto documento informativo o sul sito *internet* della Società.

12. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Le deliberazioni aventi ad oggetto Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscano la competenza all'Assemblea.

Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate o con Soggetti Collegati si applicano le disposizioni di seguito indicate.

12.1 Fase istruttoria

In aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 11.1, il Comitato, o uno o più dei suoi componenti a ciò delegati, (i) sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato sull'Operazione e il relativo stato di avanzamento, e (ii) hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'Operazione.

12.2 Parere vincolante

Prima dell'approvazione dell'Operazione il Comitato esprime un preventivo e motivato Parere favorevole sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione. Il Parere si considera favorevole quando manifesta l'integrale condivisione dell'Operazione[11]. Ai sensi della Circolare 285, inoltre, qualora tale Parere sia negativo o condizionato a rilievi, prima dell'approvazione dell'Operazione dovrà essere richiesto un parere preventivo al Collegio Sindacale, al quale deve essere resa congrua informativa – nei tempi e nei contenuti – sull'Operazione.

12.3 Presidi equivalenti

Nel caso in cui non sia possibile ottenere una composizione del Comitato secondo quanto previsto nel paragrafo 9.1, le funzioni e le prerogative del Comitato devono essere svolte dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione ovvero, in assenza di questi, dal Collegio Sindacale. In tale ipotesi, le disposizioni relative al Parere non vincolante si applicheranno al parere reso dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati e non Coinvolti nell'Operazione o dal Collegio Sindacale. Nel caso in cui le funzioni e le prerogative del Comitato

---

[11] Come previsto dal paragrafo 13 della Comunicazione Applicativa, è quindi auspicabile che, qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

debbano essere svolte dal Collegio Sindacale, qualora alcuni componenti dello stesso abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, devono darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

12.4 Fase deliberativa

Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori che hanno un interesse nell'Operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2391 cod. civ., valutando, caso per caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'opportunità di far allontanare i predetti Amministratori dalla riunione e discussione consiliare al momento della deliberazione. Gli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa valutando, caso per caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'opportunità di far allontanare dalla riunione e discussione consiliare al momento della deliberazione i predetti Amministratori Coinvolti nell'Operazione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono contenere adeguate informazioni in merito all'Operazione, nonché in merito:

- all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, fermo restando che elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera; e
- nel caso in cui il Parere non vincolante sia negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato (o del Collegio Sindacale) e sia stato comunque approvato il compimento dell'Operazione, alle ragioni per cui sia stata comunque approvata l'Operazione, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Dell'esecuzione dell'Operazione viene data completa e tempestiva informativa, secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, alla funzione aziendale cui è demandata la predisposizione della documentazione contabile e al Dirigente Preposto.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare e dare esecuzione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza nonostante il Parere vincolante contrario purché il compimento di detta Operazione sia stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, cod. civ. e dell'articolo 13 dello Statuto, dall'Assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dal paragrafo 13 della presente Politica.

13. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

13.1 Operazioni di Minore Rilevanza di competenza assembleare

Qualora un'Operazione di Minore Rilevanza con Parti Correlate o Soggetti Collegati sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai paragrafi 11 e 12.

13.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare

Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate o Soggetti Collegati sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase delle trattative, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai paragrafi 11 e 12.

13.3 Proposta di deliberazione approvata in presenza di un Parere vincolante negativo

La proposta di deliberazione relativa a un'Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate o Soggetti Collegati da sottoporre all'Assemblea può essere approvata anche in presenza di un Parere vincolante negativo. In tale ipotesi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 cod. civ., la deliberazione potrà essere approvata solo qualora non consti il voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti e purché i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

14. DELIBERE QUADRO

In conformità con quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento OPC e dalla Parte III, Cap. 11, Sez. III, paragrafo 3.5 della Circolare 285, le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati tra loro omogenee e sufficientemente determinate, da realizzarsi anche tramite Società Controllate o Società Collegate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento OPC e dalla Circolare 285, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere applicati i principi di cui ai precedenti paragrafi 10, 11 e 12 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore a un anno e devono riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Qualora le Operazioni sottostanti la delibera generino delle attività di rischio, le delibere quadro devono essere sottoposte alla preventiva valutazione della Direzione *Risk Management*, con l'obiettivo di assicurare che l'ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento non possa determinare un potenziale sforamento dei limiti normativi e interni sui Soggetti Collegati.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un Documento Informativo qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie previste con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione delle delibera quadro non si applicano le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 11 e 12. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un Documento Informativo non sono computate ai fini del Cumulo di Operazioni.

15. OPERAZIONI CHE RICADONO ANCHE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136 DEL TUB

Qualora debba essere conclusa un'Operazione con un Esponente Aziendale che comporti l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura o il compimento di atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca, da parte di tale Esponente Aziendale, la stessa deve

essere autorizzata (i) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità e con l'esclusione del voto dell'Esponente Aziendale interessato, e (ii) con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi di cui alla presente Politica e di cui agli articoli 2391 e 2391-*bis* cod. civ.

A tale fine, si precisa quanto segue:

Le Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB comprendono:

– gli atti e le operazioni di compravendita;

– le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non finanziaria) assunte dagli Esponenti Aziendali nei confronti della Banca o da soggetti legati ad uno o più Esponenti Aziendali da un rapporto tale che di tali obbligazioni tali Esponenti Aziendali siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente; e

– gli incarichi professionali (di cui la Banca d'Italia sconsiglia l'affidamento ad Esponenti Aziendali in forma sistematica ed esclusiva).

In base alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 della Banca d'Italia, non appaiono riconducibili all'articolo 136 del TUB i servizi che non comportano erogazioni di credito**,** ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (compresa l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, operazioni di pronti contro termine) resi agli Esponenti Aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela.

La nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad esempio il coniuge o altro familiare dell'Esponente Aziendale) o giuridica — diverso dall'Esponente Aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

16. OPERAZIONI ESENTI E CASI DI URGENZA

16.1 Operazioni esenti

Le disposizioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12, 13 e 20.1 della presente Politica non si applicano:

(i) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ., se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

(ii) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

(iii) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 20.2, ove applicabile;

(iv) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nei precedenti punti (i) e (ii), in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:

(a) Banca Generali abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;

(b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi in maggioranza Indipendenti;

(c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

(d) la remunerazione sia conforme alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

fermo restando quanto previsto dal paragrafo 20.2, ove applicabile, e fermo restando che l'Amministratore Delegato ha in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rendere non applicabile l'esenzione di cui al presente punto (iv) con riferimento a specifiche deliberazioni;

(v) nel caso in cui la controparte sia una Parte Correlata Consob, alle Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

(a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 cod. civ.;

(b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

(c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;

fermo restando che, qualora la controparte dell'Operazione sia un Soggetto Collegato, dovranno comunque applicarsi gli articoli 10, 11 e 12;

(vi) alle Operazioni di Importo Esiguo, fermo restando che l'Amministratore Delegato ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rendere non applicabile l'esenzione di cui al presente punto (vi) con riferimento a specifiche Operazioni di Importo Esiguo;

(vii) nel caso in cui la controparte sia una Parte Correlata Consob, ovvero nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati, alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 16.1.2 e fermo altresì restando che, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza la cui controparte sia un Soggetto Collegato, dovranno comunque applicarsi i paragrafi 10 e 12;

(viii) alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate da Assicurazioni Generali per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle disposizioni in materia di informativa al pubblico e alla Consob di cui al paragrafo 20;

(ix) alle Operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Societario quando tra questi intercorre un rapporto di Controllo (anche Controllo Congiunto) totalitario, a condizione che nell'operazione o nella società controparte non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate e Soggetti Collegati;

(x) ai trasferimenti infragruppo di fondi o di "*collateral*" posti in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

16.1.2 *Operazioni Ordinarie*

Per "**Operazioni Ordinarie**" si intendono le Operazioni:

– rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio[12] dell'attività operativa[13] – ivi inclusa, per le Operazioni da compiersi per il tramite di Società Controllate, l'attività operativa propria di queste ultime – e della connessa attività finanziaria[14]; e

– concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, che devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro;

secondo i criteri individuati dalla Società nelle proprie disposizioni interne di attuazione della presente Politica, tempo per tempo vigenti e soggette a periodico aggiornamento; fermo restando in ogni caso che (I) ai sensi e per gli effetti della Circolare 285, non si considerano Operazioni Ordinarie le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati e (II) alle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob che siano qualificabili come Operazioni Ordinarie, devono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai paragrafi 10 e 12.

L'Amministratore Delegato ha in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rendere non applicabile l'esenzione di cui all'articolo vi con riferimento a specifiche Operazioni Ordinarie.

La delibera che approva Operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo vi deve in ogni caso contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione, eventualmente anche facendo riferimento a criteri elaborati, e opportunamente formalizzati, in via preventiva dalla Banca.

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob che siano qualificabili come Operazioni Ordinarie, ferma restando l'applicazione dei paragrafi 10 e 12, la Società può derogare all'obbligo di predisporre e pubblicare il Documento Informativo di cui al paragrafo 20.1. In tale caso, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 del MAR:

– viene trasmessa alla Consob e agli Amministratori Indipendenti che rendono il Parere vincolante, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione, la relativa Comunicazione sulle Operazioni Ordinarie;

– si applica il paragrafo 20.2, indicando quali fra le Operazioni soggette a tali obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui a al paragrafo 16.1 (vi).

16.2 Casi di urgenza

16.2.1 *Operazioni che non sono di competenza assembleare*

Ove espressamente consentito dallo Statuto, nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba da questa essere autorizzata, in caso di urgenza, fermi restando gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 20 e ferma restando la riserva di competenza a

---

[12] Nella valutazione dell'"ordinario esercizio", si potranno prendere in considerazione i seguenti elementi: (i) l'oggetto dell'Operazione, (ii) la ricorrenza del tipo di Operazione nell'ambito dell'attività della Società, (iii) la dimensione dell'Operazione, (iv) i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, (v) la natura della controparte, (iv) il momento di approvazione e di perfezionamento dell'Operazione.

[13] Cfr. Comunicazione Applicativa, paragrafo 3. In conformità alle indicazioni dei principi contabili internazionali, la classificazione di un'operazione all'interno di una delle tre grandi aree di attività (operativa, di investimento, finanziaria) deve essere compiuta nel modo più appropriato secondo l'attività svolta dalla società (es: per Banca Generali la concessione di prestiti, in qualunque forma, è solitamente classificabile come attività operativa poiché essa ricade tra le attività generatrici di ricavi).

[14] Questa definizione consente di includere nelle operazioni esenti anche operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa.

deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione, l'Operazione può essere conclusa in deroga a quanto disposto dai paragrafi 11 e 12, a condizione che:

(a) il Collegio Sindacale è informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione, e (II) il Consiglio di Amministrazione deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza, verificando che le stesse si fondino su circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a scelte discrezionali (fermo restando che ove uno o più Amministratori o il Collegio Sindacale non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi sociali e, alla prima occasione utile, all'Assemblea);

(b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea utile;

(c) l'organo che convoca l'Assembea ai fini del punto (b) che precede predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(d) la relazione e le valutazioni di cui al punto (c) che precede siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;

(e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Banca metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

16.2.2 *Operazioni di competenza assembleare*.

Ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale[15], fermi restando gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 20, le Operazioni di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dal paragrafo 13, a condizione che all'Assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni di cui al paragrafo 16.2.1, lett. (d) ed (e).

Se le valutazioni del Collegio Sindacale ai sensi del paragrafo 16.2.1, lett. (d), sono negative, l'Assemblea delibera con le modalità di cui al paragrafo 13.3; in caso contrario si applica il paragrafo 16.2.1, lett. (e).

16.3 Verifica sull'applicazione dei casi e condizioni di esenzione

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale trasmette la Comunicazione sulle Operazioni Esenti agli Amministratori Indipendenti che esprimono i Pareri su base annuale.

[15] Come precisato nel paragrafo 18 della Comunicazione Applicativa, con l'espressione "crisi aziendali" si intende fare riferimento non solo alle situazioni di acclarata crisi ma anche a situazioni di tensione finanziaria. In particolare, s'intende fare riferimento non solo ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 cod. civ., alle situazioni in cui la Società sia soggetta a procedure concorsuali ovvero, ancora, alle situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore, ma anche a situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei suddetti articoli 2446 e 2447 cod. civ. ovvero di rapido deterioramento dei coefficienti patrimoniali di vigilanza in condizioni di particolare tensione sui mercati finanziari.

Gli Amministratori Indipendenti, in occasione della ricezione della Comunicazione sulle Operazioni Esenti e della Comunicazione sulle Operazioni Ordinarie, verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione e, in caso di rilievi, ne riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nella prima occasione utile, anche al fine di esprimere rilievi in merito ai criteri di valutazione utilizzati ed eventualmente suggerire ogni opportuna modifica alla presente Politica.

17. LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

17.1 Limiti all'assunzione dell'Attività di Rischio previsti dalle Disposizioni Banca d'Italia

Conformemente a quanto previsto dalla Circolare 285, l'assunzione di Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i seguenti limiti riferiti ai fondi propri consolidati di Banca Generali:

17.1.1 *Attività di Rischio assunta nei confronti di una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi soggetti connessi*

(i) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia:

- un Esponente Aziendale; o
- un Partecipante di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole sulla Società;

(ii) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia:

- un Partecipante diverso da quelli del punto (i) che precede;
- un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

(iii) 15% in tutti gli altri casi.

17.1.2 *Attività di Rischio assunta nei confronti di una Parte Correlata diversa da una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi soggetti connessi*

(i) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Esponente Aziendale;

(ii) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole sulla Società;

(iii) 10% nel caso di una Parte Correlata che sia:

- un Partecipante diverso da quelli del punto (ii) che precede;
- un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

(iv) 20% (venti per cento) in tutti gli altri casi.

17.2 Limiti all'assunzione dell'Attività di Rischio definiti dalla Banca

Oltre i limiti previsti dalle Disposizioni Banca d'Italia e menzionati al paragrafo precedente, su proposta della Direzione *Risk Management*, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce e rivede periodicamente i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche del Gruppo Bancario.

La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati.

A fronte di tale impostazione normativa, viene identificata nei temini che seguono la propensione, in termini di misura massima e in maniera differenziata a seconda della tipologia di soggetto, delle attività di rischio verso Soggetti Collegati:

		LIMITI INDIVIDUALI IMPOSTI DALLE DISPOSIZIONI (% SUI FONNDI PROPRI CONSOLIDATI)		LIMITI DEFINITI DA BANCA GENERALI VERSO LA TOTALITÀ (% SUI FONDI PROPRI CONSOLIDATI)
LIMITI	**CATEGORIA**	**Parte Correlata finanziaria e Soggetti Connessi**	**Parte Correlata non finanziaria e Soggetti Connessi**	**Limite di attività di rischio per tipologia di Parte Correlata e Soggetti Connessi**
LIMITI CONSOLIDATI	Esponente aziendale	5%	5%	20%
	Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	7,5%	5%	25%
	Altri partecipanti o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali	10%	7,5%	15%
	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole	20%	15%	20%
LIMITI INDIVIDUALI	20% FONDI PROPRI Individuali			
LIMITE MASSIMO SUI FONDI PROPRI CONSOLIDATI NEI CONFRONTI DELLA TOTALITÀ DI PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI				40%

I limiti definiti dalla Banca si applicano nei confronti della totalità di Soggetti Collegati appartenenti alla medesima categoria, fermo restando i limiti individuali imposti dalle Disposizioni, ad esempio nel caso di un Partecipante Finanziario sia applica il limite individaule del 7,5% dei Fondi Propri Consolidati.

In particolare, vengono staibiliti i seguenti limiti:

– "*Limite massimo nei confronti della totalità di Parti Correlate e Soggetti Connessi*" che rappresenta la misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri consolidati, con riferimento all'insieme delle esposizioni verso le totalità dei Soggetti Collegati;

– "*Limite di attività di rischio per tipologia di Parte Correlate e Soggetti Connessi*" che rappresenta la misura massima delle attività di rischio verso la totalità di Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri consolidati, con riferimento all'insieme delle esposizioni definite in maniera differenziata a seconda della tipologia di Soggetto (ad esempio il limite massimo nei confronti di tutti gli Esponenti Aziendali e Soggetti Connessi ritenuto accettabile è il 20% dei fondi propri consolidati, fermo restando il rispetto degli altri limiti).

Tali limiti, su proposta della Direzione *Risk Management*, vengono confermati e/o eventualmente rivisti in occasione della revisione della presente Politica o all'occorrenza dal Consiglio di Amministrazione, previo esame del Comitato Controllo e Rischi, considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sui fondi propri nell'andamento temporale e la relativa composizione per tipologia di rischio.

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dalle Disposizioni Banca d'Ialia e/o dei limiti ulteriori deliberati dalla Banca, la parte eccedente il limite prudenziale deve comunque rientrare entro i limiti dello stesso secondo lo schema seguente:

- superamento dei limiti prudenziali fino al 2% dei fondi propri, termine di rientro dodici mesi;
- superamento dei limiti prudenziali dal 2% al 5% dei fondi propri, termine di rientro otto mesi;
- superamento dei limiti prudenziali oltre il 5% dei fondi propri, termine di rientro quattro mesi.

Nel caso in cui non sia definito un limite massimo delle attività di rischio verso Soggetti Collegati inferiore ai limiti prudenziali previsti dalle Disposizioni Banca d'Italia, l'attività di monitoraggio è svolta con riferimento a questi ultimi.

17.3 Modalità di calcolo delle attività di rischio

Ai fini della presente Policy, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi[16].

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della Grandi esposizioni. Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti di cui al paragrafo precedente le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario.

17.4 Monitoraggio e informativa periodica

Al fine di assicurare il costante rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio con Soggetti Collegati, la Direzione *Risk Management* trasmette mensilmente completa informativa al Vice Direttore Generale *Wealth Management*, Mercati e prodotti e al Responsabile Area CFO & *Strategy*, alla Direzione *Compliance* e *Anti Financial Crime* e ai responsabili delle Direzioni direttamente interessate[17], idonea a consentire un adeguato monitoraggio sul rispetto dei limiti ai fini di eventuali interventi correttivi.

17.5 Casi di superamento dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio con Soggetti Collegati

La Direzione *Risk Management*, responsabile del monitoraggio dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio di Banca Generali, assicura in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso i Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di Banca Generali uno o più limiti prudenziali siano superati, la Direzione *Risk Management* comunica il superamento all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, i quali informano alla prima data utile il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. In casi di superamento dei limiti di cui ai precedenti paragrafi 17.1 e 17.2, le Attività di Rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Direzione *Risk Management* predisporrà, un piano di rientro che

[16] Cfr. CRR, Parte Quarta; Circ. 285, PARTE seconda, Capitolo 10.
[17] A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Direzione Amministrazione, la Direzione Finanza e la Direzione Crediti.

dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, entro 45 (quarantacinque) giorni dal superamento del limite. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 (venti) giorni dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione, insieme ai verbali recanti le relative deliberazioni.

Fino a quando le Attività di Rischio non siano rientrate nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù di una partecipazione detenuta da Banca Generali o di una società del Gruppo Banca Generali, i diritti amministrativi connessi con la suddetta partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

18. DIREZIONE E COORDINAMENTO. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE FACENTI PARTE DEL GRUPPO BANCARIO BANCA GENERALI

La presente Politica trova altresì applicazione nei confronti di tutte le Controllate, nei diversi termini che seguono a seconda della tipologia di società.

18.1 Direzione e coordinamento

Anzitutto, la presente Politica si applica alle Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati:

– poste in essere per il tramite di Controllate e per effetto dell'attività di direzione e coordinamento della Banca sulle Controllate; e

– che debbono essere preventivamente esaminate o approvate dalla Capogruppo.

In tal caso, le Operazioni devono seguire presso la Capogruppo tutti gli *iter* deliberativi e/o informativi descritti dalla presente Politica a seconda della tipologia di Operazione.

18.2 Adempimenti per le Controllate del Gruppo Bancario che siano Banche o Intermediari Vigilati

Le Controllate del Gruppo Bancario, anche estere, che siano Banche o Intermediari Vigilati (come da glossario, con fondi propri superiori al 2% dei fondi propri consolidati) individuano funzioni *ad hoc* nonché idonei processi al fine di procedere al censimento dei propri Soggetti Collegati sugli stessi applicativi informatici in uso presso la Banca, utilizzando a tal proposito moduli in linea a quello di cui all'Allegato 1.

La Direzione Amministrazione di Capogruppo monitora periodicamente e segnala alla Funzione Preposta della Capogruppo e alle singole Controllate il superamento della soglia del 2% dei fondi propri consolidati da parte degli Intermediari Vigilati.

18.3 Adempimenti per tutte le Controllate del Gruppo Bancario

Tutte le controllate del Gruppo Bancario, con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti collegati della Capogruppo, delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario come di volta in volta censiti nell'applicativo informatico in uso, provvedono a:

- censire sull'applicativo informatico tutte le Operazioni poste in essere;
- informare trimestralmente la Funzione Preposta della Capogruppo, secondo *format* da quest'ultima trasmessi, di tutte le Operazioni poste in essere nel periodo di riferimento;
- sottoporre preventivamente alla Capogruppo le Operazioni di Maggiore Rilevanza che la Controllata intende porre in essere. Tali Operazioni sono approvate dalla Controllata previo parere preventivo vincolante del Comitato e previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali;
- segnalare in ogni caso e preventivamente ogni Operazione che genera attività di rischio (anche se con controvalore inferiore alla soglia di esiguità) alla Direzione *Risk Management* di Capogruppo affinché possa verificare il rispetto dei limiti normativi e interni nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati. L'esito negativo della valutazione non consente di procedere con il perfezionamento dell'Operazione.

19. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRAGIUDIZIALI

In conformità a quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, della Circolare 285, in caso di Operazioni concluse con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, l'organo competente a deliberare sui passaggi a perdita o accordi transattivi deve in ogni caso assicurare che il Comitato sia coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati in merito a tali Operazioni.

20. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

20.1 Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

20.1.1 *Predisposizione del Documento Informativo*

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate italiane o estere, la Funzione Preposta, avvalendosi della collaborazione delle altre funzioni aziendali, predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento OPC (il "**Documento Informativo**").

Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora la soglia di rilevanza venga superata per Cumulo di Operazioni. Ai fini del Cumulo di Operazioni rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi del paragrafo 14. In tale ipotesi, il Documento Informativo contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del Cumulo di Operazioni.

La Funzione Preposta si coordina con le competenti funzioni delle Società Controllate impartendo per conto della Società, ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo.

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del

Regolamento Emittenti essa può pubblicare un unico Documento Informativo che contenga le informazioni richieste dal primo capoverso del presente paragrafo e dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

20.1.2 *Modalità e termini per la pubblicazione del Documento Informativo*

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti:

- entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione;
- qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile;
- nei casi di competenza o di autorizzazione dell'Assemblea, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea;
- qualora il superamento della soglia sia determinato da un Cumulo di Operazioni, (I) entro 15 (quindici) giorni decorrenti dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza, o (II) qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento entro 15 (giorni) dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza;
- nel caso previsto dall'ultimo capoverso del paragrafo 20.1.1 che precede, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

20.1.3 *Pareri degli Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti*

Nei termini previsti dal precedente paragrafo 20.1.2 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito *internet*, gli eventuali Pareri degli Amministratori Indipendenti e gli eventuali i pareri degli esperti indipendenti scelti ai sensi del paragrafo 10.2 e quelli rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento OPC, motivando tale scelta.

20.1.4 *Comunicazione alla Consob*

Contesualmente alla diffusione al pubblico, la Società trasmette alla Consob il Documento Informativo e i pareri indicati nel paragrafo 20.1.3 che precede mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

20.2 Informativa periodica

La Banca fornisce, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione, informazione:

- sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;

– su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate Consob e/o Soggetti Collegati descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

La Banca indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste ai sensi del presente paragrafo quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard.

20.3 Comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 del MAR

Qualora un'operazione con Parti Correlate o con Soggetti Collegati sia resa nota dalla Società con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

– la descrizione dell'Operazione;

– l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata o Soggetto Collegato e la descrizione della natura della correlazione;

– la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;

– se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi della presente Politica e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi del paragrafo 20.1.1;

– la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Banca si è avvalsa di un caso di esenzione;

– l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti o comunque in caso di Parere negativo.

20.4 Obblighi informativi previsti dalla Circolare 285

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia – su base individuale e consolidata – con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

21. CONTROLLI INTERNI

La Banca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso le Parti Correlate e i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e delle procedure interne.

22. PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36

In conformità a quanto stabilito dall'art. 88 della Direttiva CRD in meateria di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate, i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alla loro parti correlate sono adeguatamente documentati e messi a disposizione delle Autorità competenti su richiesta di queste ultime.

Ai soli fini di tale disposizione:

- per "*membri dell'organo di gestione*" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; e
- per "*parte correlata*" si intende:
  - (i) il coniuge, *partner* registrato, figlio o genitore dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
  - (ii) l'entità commerciale nella quale i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo o le loro parti correlate: *(i)* detengono una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto; ovvero *(ii)* sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa; ovvero *(iii)* nella quale tal persone occupano posti dirigenziali o sono membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

ALLEGATO 1

MODELLO DI "QUESTIONARIO" PER LE PERSONE FISICHE

relativo alla Politica per le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di Banca Generali S.p.A.

Individuazione delle Parti Correlate Consob e dei Soggetti Collegati di Banca Generali S.p.A., delle banche (italiane o estere) e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario Banca Generali.

Dati Personali e data compilazione del Questionario

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita	
Indirizzo (domicilio)	
Codice Fiscale	
Carica	
Data compilazione del questionario	

1. – Stretti Familiari

1) il coniuge ([18]) o il convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2) i Suoi figli

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

3) le persone a Suo carico

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

4) i figli del coniuge o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

5) le persone a carico del coniuge o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

6) I Suoi parenti fino al secondo grado[19]

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

7) Altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con il Gruppo Banca Generali

---

[18] Inclusi i coniugi separati.

[19] Per "parenti sino al secondo grado" si intendono: (i) padre/madre – figlio/a; (ii) nipoti (figlio/a del figlio/a) – (iii) fratello/sorella

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2.A - Rapporti mediati

Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei esercita direttamente o indirettamente 1) il *controllo* o il *controllo congiunto*, 2) un'*influenza notevole*, ovvero 3) entità italiane o estere nelle quali Lei è in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie)?

SI ☐ NO ☐

Se la risposta è "**SI**", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione*	Ulteriori Informazioni

Nella casella "**Natura della correlazione**" le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. **1** per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
- il n. **2** per il rapporto di *influenza notevole*;
- il n. **3** per la fattispecie in cui Lei sia in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie).

  Con riferimento al solo punto n. **3**, nella casella Ulteriori Informazioni, si prega di (i) indicare il numero dei componenti dell'organo con funzione di gestione e/o dell'organo con funzione di supervisione strategica che Lei è in grado di nominare da solo e (ii) fornire ulteriori informazioni in merito alla clausola statutaria ovvero previsione parasociale in virtù della quale Lei è legittimato a nominare tali componenti dell'organo con funzione di gestione e/o dell'organo con funzione di supervisione strategica.

2.B – Rapporti mediati

Esistono entità italiane o estere nelle quali <u>i Suoi *Stretti Familiari*</u> esercitano direttamente o indirettamente 1) il *controllo* o il *controllo congiunto*, 2) un'*influenza notevole*, ovvero 3) entità italiane o estere nelle quali i Suoi *stretti familiari* siano in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie)?

SI ☐ NO ☐

Se la risposta è "**SI**", si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello *stretto familiare*:**

_____

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione*	Ulteriori Informazioni

Nella casella "**Natura della correlazione**" le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. **1** per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
- il n. **2** per il rapporto di *influenza notevole*;
- il n. **3** per la fattispecie in cui un Suo *Stretto Familiare* sia in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie).

  Con riferimento al solo punto n. **3**, nella casella Ulteriori Informazioni, si prega di (i) indicare il numero dei componenti dell'organo con funzione di gestione e/o dell'organo con funzione di supervisione strategica che un Suo *Stretto Familiare* è in grado di nominare da solo e (ii) fornire ulteriori informazioni in merito alla clausola statutaria ovvero previsione parasociale in virtù della quale un Suo *Stretto Familiare* è legittimato a nominare tali componenti dell'organo con funzione di gestione e/o dell'organo con funzione di supervisione strategica.

** Qualora più *Stretti Familiari* si trovino nella situazione di cui al punto (2.B) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun *Stretto Familiare*.

MODELLO DI "QUESTIONARIO" PER LE PERSONE GIURIDICHE

relativo alla Politica per le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di Banca Generali S.p.A.

Individuazione delle Parti Correlate Consob e dei Soggetti Collegati di Banca Generali S.p.A. e delle banche (italiane o estere) e Intermediari Vigilati appartenenti al Gruppo Bancario Banca Generali.

Dati Identificativi e data compilazione del questionario

Denominazione sociale dell'entità	
Sede	
Codice Fiscale/ Partita IVA	
Percentuale di partecipazione detenuta in Banca Generali S.p.A.	
Data compilazione del questionario	

1. - Rapporti mediati

Esistono entità italiane o estere nelle quali l'entità esercita direttamente o indirettamente 1) il *controllo* o il *controllo congiunto*, 2) un'*influenza notevole*, ovvero 3) entità italiane o estere nelle quali l'entità è in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie)?

Esistono società che controllano l'entità?

SI ☐ NO ☐

Se la risposta è "**SI**", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione*	Ulteriori Informazioni

Nella casella "**Natura della correlazione**" le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. **1** per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
- il n. **2** per il rapporto di *influenza notevole*;
- il n. **3** per la fattispecie in cui l'entità sia in grado, anche in assenza di una partecipazione significativa, di nominare da sola uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica (anche sulla base di patti o di clausole statutarie).

  Con riferimento al solo punto n. **3**, nella casella Ulteriori Informazioni, si prega di (i) indicare il numero dei componenti dell'organo con funzione di gestione e/o dell'organo con funzione di supervisione strategica che l'entità è in grado di nominare da sola e (ii) fornire ulteriori informazioni in merito alla clausola statutaria ovvero previsione parasociale in virtù della quale l'entità è legittimata a nominare tali componenti dell'organo con funzione di gestione e/o dell'organo con funzione di supervisione strategica.